

04 FEB. 2009

SERVIZIO ISCRIZIONI RISCOSSIONI CONTRIBUTIVE  
ED EROGAZIONE TRATTAMENTI  
UFFICIO GESTIONE PENSIONI IN PAGAMENTO

A tutti i Collegi dei Geometri  
Loro sedi

Protocollo n. 2/SOQ  
del 4/2/2009

OGGETTO: Bonus straordinario per le famiglie  
(art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185  
convertito con Legge 28/01/2009 n. 2)

Come noto, il Consiglio dei Ministri con la normativa in oggetto, ha previsto, tra l'altro, l'erogazione di un "bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza".

L'importo del bonus varia da un minimo di 200 ad un massimo di 1.000 euro, che sarà distribuito in base al reddito. Ad averne diritto saranno, tra gli altri, i pensionati con un reddito annuo fino a 22.000 euro; per le famiglie con portatori di handicap il tetto sale fino a 35.000 euro.

Sono esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi, i titolari di partita Iva e chi ha redditi fondiari superiori a 2.500 euro.

Il bonus verrà erogato a richiesta degli aventi diritto con riferimento al reddito percepito nel 2007 o nel 2008 ( in base ad una libera scelta del richiedente) presentando domanda alla Cassa utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate (reperibile sul sito internet della stessa Agenzia all'indirizzo [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) ), entro il 28 febbraio 2009 se i redditi presi a riferimento sono quelli dell'anno 2007 mentre se i redditi presi a riferimento sono quelli dell'anno 2008 entro il 31 marzo 2009.

A seconda che la domanda rientri nel primo ovvero nel secondo caso, la Cassa erogherà il bonus entro il mese di marzo 2009 (rata aprile) o entro il mese di maggio 2009 (rata giugno).

Colgo l'occasione per informare che, a giorni, verranno pubblicati sul sito internet della Cassa nella sezione "modulistica area prestazioni" i nuovi modelli DF-RED pensioni e DF-RED istruttoria che sostituiranno i precedenti modelli DF e Redditi.

I dati richiesti saranno utilizzati per:

- valutare il diritto e la misura all'integrazione al trattamento minimo previsto per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'INPS (art. 20 del Regolamento di Previdenza della Cassa);
- applicare l'eventuale riduzione per cumulo prevista per le pensioni di invalidità dall'ultimo comma dell'art. 5 del Regolamento di Previdenza e per le pensioni indirette e di reversibilità dal comma 9 dell'art. 18 del medesimo Regolamento;
- accertare la misura degli aumenti di perequazione annuale prevista dall'art. 25 - comma 2 - del Regolamento di Previdenza;
- determinare le eventuali detrazioni dall'imposta spettanti ai sensi degli artt. 12-13 del DPR 917/86.

Confidando nella consueta collaborazione si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale  
(Dott. Franco Minucci)